

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 831

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CARTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Modifica del quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti

*Presentato il 12 novembre 1983*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La grave situazione di crisi progressivamente maturata in danno del settore portuale, induce il Governo ad emanare il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, concernente misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti.

Allo scopo di consentire una maggiore produttività del lavoro nei porti e di attenuare gli oneri diretti ed indiretti a carico delle compagnie portuali e degli enti di gestione portuale, è consentito un esodo agevolato per il cui finanziamento il comma 4 dell'articolo 3 prevede la

stipulazione da parte del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici di mutui con istituti di credito di diritto pubblico con garanzia dello Stato.

I predetti istituti di credito di diritto pubblico hanno, tuttavia, manifestato una certa riluttanza a stipulare i mutui, mentre un'affidabile disponibilità è stata manifestata da altri istituti di credito.

Allo scopo, pertanto, di sbloccare il meccanismo previsto dal legislatore, il quale, d'altra parte, condiziona anche la contribuzione per il pagamento dei rela-

tivi interessi a carico dello Stato, prevista dal successivo comma 5 dello stesso articolo, si è ravvisata la necessità di elaborare una modifica del comma 4 dell'articolo 3. del decreto-legge n. 103 del 1983, convertito dalla legge n. 230 del 1983, nel senso di estendere la facoltà di stipulare i mutui in esame anche agli istituti di credito non di diritto pubblico.

Considerata la necessità di consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni in esame per non aggravare ulteriormente la situazione del lavoro nei porti, e ritenendo che permangono i motivi già riconosciuti in sede parlamentare, in funzione dei quali fu emanata la normativa che occorre modificare, è stato redatto il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi ».

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.